

**REGOLAMENTO (CE) N. 141/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo IX *bis* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, introdotto dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, definisce in maniera generale le condizioni per la concessione di un sostegno temporaneo supplementare per le misure transitorie di sviluppo rurale adottate nei nuovi Stati membri. Occorre adottare le disposizioni di applicazione per completare tali condizioni, e adattare alcune norme del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽²⁾.
- (2) Le disposizioni di applicazione devono essere conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.
- (3) Occorre precisare le condizioni di ammissibilità per alcune misure transitorie e stabilire i massimali di aiuto per le misure specifiche applicabili a Malta.
- (4) Per facilitare l'elaborazione dei piani di sviluppo rurale che prevedono tali misure, nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario

stabilire regole comuni riguardanti la loro struttura e il loro contenuto, sulla base delle disposizioni stabilite, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione riguardanti:

- a) le misure specifiche di sviluppo rurale di cui al capo IX *bis* del regolamento (CE) n. 1257/1999, applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»),
- b) la programmazione e la valutazione dell'insieme delle misure di sviluppo rurale per i nuovi Stati membri.

CAPO II

MISURE SPECIFICHE APPLICABILI AI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 2

Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione

Il piano di impresa di cui all'articolo 33 *ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere sufficientemente dettagliato da poter servire anche a sostegno di una domanda di aiuto agli investimenti nell'azienda agricola.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).